

<\$!INIZIO1>PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

NORME CONCERNENTI LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA E DI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

Oggetto consiliare n. 3472  
R<BS>ELAZIONE

Con il presente progetto di legge la Regione, nell'esercizio delle proprie potestà di tutela della salute dei cittadini e di governo del territorio, nonché dei correlati poteri di tutela ambientale, stabilisce i criteri e le procedure per la localizzazione, nel proprio territorio, degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva nonché degli impianti per la telefonia mobile.

<M%-1>L'adozione di una legge nella materia all'esame si è resa necessaria in conseguenza dell'emanazione del DLgs 4 settembre 2002, n. 198 recante "Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2 della Legge 21 dicembre 2001, n. 443".<D%0>

Il decreto n. 198 del 2002, difatti, stabilisce nuove procedure per l'installazione degli impianti di telecomunicazioni, prevedendo, nel contempo, che queste opere siano compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e pertanto realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento.

La disciplina del decreto andrebbe quindi a sovrapporsi a quella prevista per la medesima tipologia di opere nella L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 recante "Norme in materia di tutela della salute e salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico".

Si ritiene dunque necessario e urgente, al fine di fornire un quadro normativo certo al sistema delle Autonomie locali e agli operatori del settore, proporre al Consiglio regionale l'approvazione del presente progetto di legge il quale estende l'applicazione delle disposizioni della L.R. n. 30 del 2000 all'installazione delle opere definite strategiche dal DLgs 198/02.

Appare inoltre opportuno evidenziare che l'applicabilità del DLgs 198/02, per la parte relativa alle infrastrutture di telecomunicazioni, presupporrebbe, secondo quanto previsto dalla deliberazione CIPE n. 121 del 2001, la puntuale localizzazione delle infrastrutture strategiche ad opera di una deliberazione CIPE da adottarsi previa intesa delle Regioni, deliberazione che, ad oggi, non è ancora intervenuta.

Oltre ai rilievi circa l'attuale inapplicabilità del decreto, nel merito va inoltre considerato che esso, essendo stato emanato in attuazione della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, meglio nota come "legge obiettivo", soggiace alle medesime considerazioni che avevano determinato la Regione a promuovere la questione di legittimità avanti la Corte costituzionale, a cui va aggiunta la lesione delle competenze regionali in materia urbanistica.

Va poi sottolineato che il decreto è probabilmente viziato da eccesso di delega in quanto, pur essendo adottato in esecuzione della legge obiettivo, pare non coerente con i commi 1 e 2 dell'art. 1 della medesima.

È vero infatti che il comma 2 dell'art. 1 della legge obiettivo prevede la delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi finalizzati alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1 omissis limitatamente alle opere di cui al comma 1f, ma il comma 1 dell'art. 1 prevede altresì che le opere siano individuate sentita la Conferenza unificata a mezzo di un programma, formulato su proposta dei Ministri competenti, sentite le Regioni interessate omissis e inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione e che il Governo deve indicare nella legge finanziaria le risorse necessarie che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili.

Dalle disposizioni sopra richiamate si evince chiaramente che le infrastrutture e gli insediamenti produttivi per i quali il Governo poteva adottare i decreti delegati erano solo quelli che disponevano del concorso del

finanziamento pubblico, mentre, come e' noto, gli impianti di telecomunicazione e radioelettrici sono realizzati con oneri totalmente a carico dei titolari di concessione ministeriale.

Va da se', quindi che dette tipologie di impianto non potevano essere ricomprese, ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della legge obiettivo, fra quelle oggetto di delega ai sensi del comma 2 della medesima legge.

Non va poi sottaciuto il fatto che non pare sostenibile ricomprendere gli impianti di telefonia mobile nella categoria delle "infrastrutture".

Occorre poi valutare la materia in esame alla luce dell'intervenuta riforma del Titolo V della Costituzione ad opera della Legge costituzionale n. 3 del 2001. Come e' noto la scelta del legislatore costituzionale e' andata nel senso di non tradurre la rilevanza nazionale dell'interesse in un fattore di esclusione della potesta' legislativa regionale.

Nell'attuale disegno costituzionale, difatti, figurano materie affidate alla competenza concorrente, quali "porti e aeroporti civili" e "grandi reti di trasporto e navigazione", nelle quali l'implicazione della dimensione nazionale dell'interesse sta nella stessa denominazione, secondo quanto gia' affermato nel ricorso alla Corte costituzionale avverso la legge obiettivo.

Non puo' non rilevarsi quindi che non solo la Legge n. 443 del 2001 non trova la sua base giuridica in una potesta' legislativa esclusiva dello Stato ma che si stenta a trovarla nell'ambito delle materie di potesta' concorrente previste dal comma 3 dell'art 117 della Costituzione. Alla luce della novella costituzionale spetta infatti alle Regioni la potesta' legislativa in tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato.

Non rientrando la tipologia di opere ed impianti oggetto del decreto 198/02 nelle materie riconducibili alla potesta' legislativa statale ne discende la probabile incostituzionalita' del decreto medesimo.

Va altresì sottolineato che, anche qualora la materia in esame fosse da considerare oggetto di legislazione concorrente e dunque da normare nel rispetto dei principi fondamentali fissati da leggi statali, il DLgs 198/02 non puo' certo configurarsi quale norma di fissazione dei suddetti principi, soprattutto nel suo contenuto essenzialmente procedurale: basti pensare che al decreto e' persino allegato il facsimile di istanza di istruttoria.

Si rileva infine che il decreto appare fortemente lesivo anche delle potesta' delle Autonomie locali.

Per tutto quanto sin qui esposto la Regione sta valutando l'opportunita' di proporre la questione di legittimita' costituzionale avverso il DLgs 198/02.

Nelle more della pronuncia della Corte costituzionale si rende tuttavia necessario sottoporre all'approvazione del Consiglio il presente progetto di legge sia per ribadire l'applicabilita' dell'insieme delle disposizioni della L.R. 30/00 le quali, largamente condivise dal sistema delle Autonomie locali, associazioni e operatori del settore, hanno consentito di contemperare le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente con quelle di realizzare e sviluppare le reti di teleradiocomunicazione, sia per riaffermare la competenza regionale in materia, anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 407, in data 10 luglio - 26 luglio 2002, che ha riconosciuto alle Regioni la potesta' legislativa in materia di tutela ambientale quando quest'ultima e' strettamente interconnessa con la tutela della salute dei cittadini ed il governo del territorio, come nel caso della L.R. 30/00.

In merito all'articolato, il presente progetto di legge risulta composto di tre articoli: il primo articolo al primo comma estende l'applicabilita' delle disposizioni della L.R. 30/00 alle infrastrutture definite strategiche dal DLgs 198/02 e al secondo prevede la possibilita' del funzionamento del Comitato di cui all'art. 20 della L.R. 30/00 con la sola presenza di cinque membri, il secondo articolo prevede la disciplina del periodo transitorio e il terzo la procedura d'urgenza.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Procedure di localizzazione

1. Al fine di proteggere la salute dei cittadini, assicurare la salvaguardia del territorio e concorrere alla tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi costituzionali e dei principi fondamentali della legislazione statale in materia, le disposizioni della L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 recante "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" si applicano anche alle infrastrutture di telecomunicazioni definite strategiche dal DLgs 4 settembre 2002, n. 198.

2. Le funzioni di cui al comma 2 dell'art. 20 della L.R. 30/00 sono validamente esercitate dal Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

#### Art. 2

##### Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti di localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della L.R. 30/00 secondo quanto stabilito all'art. 1.

#### Art. 3

##### Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.